



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CONSIGLIA SILVIA PANZARINO

Seduta del 02/07/2020

### FATTO

La ricorrente riferisce di essere cointestataria di 16 BFP appartenenti alla serie "Q/P" emessi tra il luglio 1986 e il giugno 1987.

Contesta la mancata liquidazione, da parte dell'intermediario, dei rendimenti secondo le condizioni riportate a tergo dei buoni, con riferimento al periodo dal 21° al 30° anno.

In particolare, evidenzia che il timbro apposto sulla parte posteriore dei titoli indica solo la rendita applicabile sino al 20° anno; nulla disporrebbe con riferimento all'importo fisso bimestrale applicabile dal ventunesimo al trentesimo anno e risultante dalla stampigliatura preesistente, che pertanto non può intendersi modificata. In particolare, la quantificazione operata dall'intermediario con riferimento a tale periodo dovrebbe considerarsi illegittima, non essendo "*mai stata resa nota al sottoscrittore*".

Afferma inoltre che, nel determinare il rendimento netto da corrispondere, l'intermediario non avrebbe dovuto applicare la ritenuta fiscale, dal momento che il D.L. che ha introdotto la stessa (D.L. 556 del 19/9/1986) è entrato in vigore prima dell'emissione dei buoni e quindi l'assoggettamento alla ritenuta avrebbe dovuto risultare dal testo dei buoni. Il cliente contesta, inoltre, che l'intermediario abbia applicato la ritenuta non sull'importo totale degli interessi alla fine del trentesimo anno, ma sull'importo risultante alla fine di ciascun bimestre, con conseguente erosione del capitale.

L'intermediario, in sede di controdeduzioni, chiarisce anzitutto che, ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 156/73, le variazioni del saggio di interessi dei buoni sono disposte "*con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e delle*



*telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale*” e tali modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e *“possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”*. Evidenzia, tra l’altro, che con la sentenza n° 26 del 20 febbraio 2020, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento a tale articolo.

Ciò premesso, fa presente che i buoni oggetto del ricorso appartengono a tutti gli effetti alla serie “Q”, istituita con D.M. del 13/6/1986, e gli stessi sono stati emessi su titoli aggiornati con l’indicazione “Q/P” (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d’interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall’articolo 5 del citato decreto.

Precisa che la tabella del D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo *“un interesse composto per i primi vent’anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all’emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno”*.

In sostanza, il decreto non prevedeva che sul retro dei buoni venisse apposto un timbro contenente l’indicazione dell’importo da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato. L’art. 5 stabiliva infatti che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche *“le somme complessivamente dovute”*, espresse in valori assoluti, derivanti dall’applicazione dei tassi stessi.

La resistente afferma quindi di aver corrisposto alla ricorrente *“esattamente”* quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Aggiunge che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito sia dal MEF in una nota del 15/2/2018.

Sostiene che la ricorrente *“sin dalla data del rilascio”* dei buoni era a conoscenza della loro appartenenza alla serie “Q”, anche perché i timbri modificativi venivano apposti sui buoni in oggetto al momento del rilascio dei titoli; inoltre, chiarisce che il timbro *“si sovrappone ‘in toto’ alla scritta sottostante e la sostituisce”*, essendo *“irragionevole”* ritenere che il timbro apposto sui buoni si sostituisca a tutte le condizioni indicate, ad eccezione *“di una parte dell’ultima riga di tale sottostante scritta (in taluni casi, peraltro, neanche leggibile in quanto sovrastata, appunto, dal timbro)”*.

Sul punto, richiama la sentenza n. 5025/19 della Corte d’Appello di Milano; richiama altresì la pronuncia n. 3963/19 delle SS.UU, secondo cui una volta accertato che i buoni appartengono alla serie “Q” *“ogni circostanza relativa ai tassi di interesse è affidata dal legislatore al decreto ministeriale che istituisce la serie ed alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso”*, che assolve *“pienamente”* alla funzione di trasparenza.

D’altronde, afferma la resistente, la sentenza n. 3963/19 delle SS.UU *“nel riaffermare la piena legittimità dell’impianto normativo che disciplina il rilascio dei Buoni Postali Fruttiferi, ha ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse dei Buoni è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie di detti buoni”*.

L’intermediario ritiene che le decisioni di accoglimento dei Collegi ABF errino nell’affermare che non sarebbero state diligentemente incorporate nel testo cartolare le determinazioni ministeriali relative al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, suscitando così un *“falso affidamento nel ricorrente”*. Afferma infatti che tali pronunce non avrebbero considerato che l’art. 5 del decreto stabiliva che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche *“le somme complessivamente dovute”*, espresse in valori assoluti, derivanti dall’applicazione dei tassi stessi.

Soggiunge che non è corretto il riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU., relativa a questione diversa da quella oggetto del presente ricorso.



A supporto della sua posizione, la resistente richiama diversa giurisprudenza di merito (*ex multis*, Trib. di Milano, sentenza n. 10105/19, nonché Trib. di Termini Imerese, ord. del 14/5/2017), oltre che la già citata sentenza n. 3963/19 delle SS.UU. e le decisioni n. 7859/19 del Collegio di Napoli e n. 7885/19 del Collegio di Bari, che avrebbero fatto applicazione dei principi sancita dalla Suprema Corte.

In sede di repliche, la cliente svolge talune riflessioni sull'esigenza di tutela del legittimo affidamento del sottoscrittore, richiamando al riguardo la sentenza della Corte di Cassazione a SS. UU. n. 13979 del 2007. Fa poi notare che altri buoni della stessa specie indicano espressamente, diversamente dal caso *de quo*, che il tasso dell'ultimo decennio deve essere calcolato "al tasso massimo raggiunto".

## DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio concerne l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di 16 Buoni Fruttiferi Postali, appartenenti alla serie "Q/P" emessi tra il luglio 1986 e il giugno 1987, con riguardo al periodo dal 21° al 30° anno, nonché l'applicazione da parte dell'intermediario della ritenuta fiscale.

I buoni in commento risultano rilasciati su modulo cartaceo riportante la serie "O" sul fronte (sbarrata), e due timbri, indicanti rispettivamente la serie "P" e la serie "Q/P". Si evidenzia che sul retro dei buoni in questione la tabella stampata presenta i tassi di rendimento della serie O. Inoltre, vi sono due timbri, uno dei quali riporta i tassi di rendimento della serie P/O, l'altro quelli della serie Q.

L'intermediario, nel caso di specie, ha applicato il D.M. del Tesoro 16 giugno 1984, che prevedeva all'art. 5 che "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «P», che verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «O» emessi dagli uffici postali dal 1° luglio 1984 in poi. Su questi ultimi, verranno apposti, a cura degli uffici postali, due bolli: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie P/O», l'altro, sul retro, recante la misura dei nuovi tassi" e successivamente il D. M. del Tesoro 13 giugno 1986, che ha previsto - parimenti all'art. 5 - che: "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

Secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro, non va censurata la condotta dell'intermediario che procede a sì fatta modificazione, trovando tale condotta piena giustificazione nella circostanza che "la regolamentazione del rapporto non ha [...] solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente, ossia dal decreto ministeriale emanato in occasione della specifica emissione in conformità a quanto previsto da una legge dello Stato" (Coll. Coord., decisione n. 5674 del 2013). Pertanto, si riconosce la legittimità della modifica dei tassi di rendimento dei titoli emessi successivamente al D.M. del Ministero del Tesoro del 13/06/1986, purché risultino apposti, sia sul fronte che sul retro, le informazioni (serie e rendimenti) della nuova serie di appartenenza dei buoni, anche se rilasciati dall'intermediario su moduli originariamente appartenenti alle precedenti serie di emissione. Invece, la stampigliatura contenente i nuovi tassi nulla prevede in relazione al periodo successivo al ventesimo anno. Al riguardo, il Collegio osserva che, secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro, i Collegi territoriali e il Collegio di Coordinamento (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5674/2007) hanno avallato la soluzione più



favorevole al cliente, in linea con quanto disposto dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., SS.UU, n. 1379/2007) in quanto l'apposizione del timbro sostituirebbe la regolamentazione degli interessi solamente fino al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente "*l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste*" sul retro del titolo per il periodo successivo (cfr, *ex multis*, Collegio di Bari, decisione n. 5014/19). Alla luce di quanto rilevato ed in continuità con i predetti orientamenti, il Collegio - in accoglimento della richiesta avanzata - accerta il diritto di parte ricorrente alla liquidazione degli interessi secondo le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo intercorso tra il ventunesimo e il trentesimo anno.

Rimane, a questo punto, la valutazione in merito alla eccepita erronea applicazione della trattenuta fiscale: in particolare, ritiene la parte ricorrente che nel determinare il rendimento da corrispondere, l'intermediario non avrebbe dovuto applicare la ritenuta fiscale, dal momento che il D.L. 19 settembre 1986 n. 556 che ha introdotto la ritenuta è entrato in vigore prima dell'emissione dei buoni stessi e quindi l'assoggettamento alla ritenuta avrebbe dovuto risultare dal testo dei buoni.

Al riguardo, il Collegio rileva che il D.L. n. 556 del 19/9/1986, convertito in legge n. 759/1986 ha assoggettato i buoni emessi successivamente alla sua entrata in vigore alla ritenuta erariale (pari al 6,25%, per i titoli emessi fino al 30 settembre 1987 e al 12,5%, per quelli emessi dal 1 ottobre 1987). Sul punto, si è recentemente espresso il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 6142/20, confermando la correttezza del comportamento dell'intermediario che offra o abbia liquidato un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo, sulla base del regime fiscale applicabile (cfr. decisioni di questo Collegio n. 7982/20, n. 24803/18).

La ricorrente contesta altresì che l'intermediario avrebbe al più dovuto applicare la ritenuta fiscale all'importo totale degli interessi alla fine del trentesimo anno, mentre, secondo la ricostruzione della cliente, l'intermediario avrebbe applicato tale ritenuta all'importo risultante alla fine di ciascun bimestre. Sul punto si fa presente che l'art. 7, ultimo comma, del D.M. Tesoro del 23 giugno 1997 prevede che la capitalizzazione degli interessi, al netto della ritenuta fiscale, debba essere effettuata annualmente; tale circostanza, del resto, emerge dalle tabelle stampigliate sui buoni, da cui si ricava che, seppur al lordo dell'imposta, la capitalizzazione degli interessi è effettuata con cadenza annuale (Cfr. *ex multis*, Collegio Bari, decisione n. 25235/2019).

Non può, pertanto, essere riconosciuto il diritto della ricorrente ad alcuna ulteriore differenza. (cfr. Collegio di Bari, dec. n. 7982/2020).

### **P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi. Non accoglie per il resto.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**



Decisione N. 13806 del 04 agosto 2020

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS